SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2223

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 6

Disegno di legge ..... » 7

Decreto-legge ..... » 8

ONOREVOLI SENATORI. – L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 28 agosto 1995, n. 353, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, hanno recato incisive e complesse modificazioni alle disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti. Il disegno normativo di ristrutturazione delle funzioni dell'Istituto, pur dimostrandosi nel suo complesso valido e rispondente alle esigenze del Paese, ha evidenziato alcune lacune e smagliature che occorre con urgenza riempire od eliminare per rendere, più efficiente l'esercizio delle funzioni che sono affidate dalla Costituzione alla Corte dei conti.

È a tale finalità che intende provvedere il decreto-legge che è stato predisposto a seguito di un attento ed accurato esame delle problematiche emerse.

L'iniziativa che si ripropone consta di nove articoli il cui contenuto viene di seguito specificamente illustrato.

Articolo 1. Una prima proposta di modificazione riguarda la giurisdizione in materia pensionistica affidata nel vigente sistema, ad un unico grado. Al riguardo – ed anche in relazione alle perplessità manifestate in passato in ordine alla legittimità costituzionale di un sistema che non prevede in questa materia un doppio grado di giurisdizione – si è ritenuto di dover generalizzare l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali le quali si troveranno pertanto a giudicare oltre che nella materia di contabilità pubblica anche in quella pensionistica.

Peraltro, si ritiene opportuno, per evidenti motivi di snellimento, escludere l'appello per le questioni prevalentemente medico-legali nella materia pensionistica, fatte salve le ipotesi riguardanti solo motivi di diritto. La norma inoltre qualifica come questioni di fatto quelle riferentesi alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

Una seconda modificazione riguarda il numero dei componenti delle sezioni centrali di appello, che viene elevato da tre a cinque. Considerato, infatti, che le sezioni giurisdizionali regionali giudicano con tre magistrati, la composizione di un eguale numero di magistrati per l'appello appare intuitivamente anomala e certamente non in linea con il criterio seguito dal legislatore per gli organi di giurisdizione amministrativa, che giudicano con tre magistrati in primo grado e con cinque magistrati in appello.

Coerentemente con la modificazione appena illustrata si prevede, con altra disposizione, che le sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale giudicano con sette magistrati, elevando così a questo numero quello di cinque magistrati attualmente previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 1994.

Altre proposte di modificazione concernono:

la disciplina dei termini per l'appello che viene adeguata a quella generale contenuta nell'articolo 327 del codice di procedura civile per quanto concerne la decadenza dell'impugnazione;

la disciplina concernente la sospensione dell'esecutività delle sentenze giurisdizionali regionali;

l'istituzione di un'ulteriore sezione giurisdizionale centrale;

l'assegnazione di presidenti di sezione aggiunti o di coordinamento alle sezioni giurisdizionali centrali e alle più importanti sezioni giurisdizionali regionali senza che ciò determini alcun aumento della dotazione organica complessiva.

Articolo 2. La norma propone una modifica procedurale che portando il termine complessivo a novanta giorni, stabilito per il controllo preventivo sui provvedimenti delle amministrazioni, ne assegna sessanta agli uffici di controllo e trenta alla sezione.

L'attuale normativa infatti (articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20) contiene disposizioni per la cui applicazione ha comportato disfunzioni in particolare per le attività della sezione del controllo. Nel prevedere infatti i termini per l'esercizio del controllo, non viene attribuito alla sezione del controllo uno specifico spazio temporale. In altri termini, il deferimento di atti all'esame della sezione può, nella prospettazione della normativa attuale, avvenire in prossimità della scadenza del termine per l'esercizio della funzione di controllo preventivo, così da non consentire una pur necessaria riflessione ai componenti del collegio.

A tale disfunzione intende avviare la modifica proposta.

Articolo 3. La normativa apporta alcune rilevanti modificazioni all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di prescrizione del termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità per danni nei confronti dei pubblici dipendenti.

In particolare viene previsto che per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, per i quali sta decorrendo il previgente termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie il 31 dicembre 1998, oppure nel termine più breve dato dal compiersi del decennio.

Inoltre viene stabilito che la prescrizione è interrotta dall'avviso di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, dalla notificazione dell'atto con il quale inizia il giudizio o dalla sentenza di condanna (con esclusione di effetti riduttivi della messa in mora) e, per una sola volta, dagli accertamenti istruttori disposti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Quanto agli effetti interruttivi, in deroga all'articolo 2945 del codice civile, è contemplato che la prescrizione inizia a decorrere nuovamente dopo l'atto interruttivo del giudizio, o dall'ultimo atto interruttivo quando questi sia più di uno.

In nessun caso il termine può essere protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio, fatti salvi i casi per i quali vi sia stata, in base alle vigenti disposizioni, la sospensione o l'interruzione necessaria del processo.

Per i giudizi in corso, vengono prorogati al 31 dicembre 1996 i termini decennali già scaduti.

L'ultima disposizione contenuta nel comma1 dell'articolo 3 definisce illecito disciplinare la prescrizione intervenuta, a seguito di comportamento colposo dei soggetti tenuti ad attivare o ad esercitare l'azione di responsabilità.

Articolo 4. La disposizione ha lo scopo di eliminare la pletorica composizione delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva e in sede di controllo, alle quali attualmente hanno titolo a partecipare tutti i consiglieri della Corte e, perciò, un numero di magistrati (fra quattrocento e cinquecento) del tutto incongruente rispetto all'obiettivo di reale funzionalità dell'organo.

Articolo 5. La norma intende provvedere ad una migliore organizzazione della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato. Con disposizione di sicuro valore innovativo, infatti, il comma 10 dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994 dispone che tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo costituiscono la sezione. Peraltro, in mancanza di più precise norme organizzative, si è resa poco funzionale l'attività

della sezione che tra l'altro non è stata in grado di assicurare quella uniformità di indirizzo che, nel tempo, è stata un punto di forza e di riferimento della sezione del controllo.

A ciò si vuole ovviare con le seguenti previsioni:

istituzione di un numero limitato di collegi (quattro) ai quali sia assicurata una partecipazione dei magistrati che sono assegnati agli stessi all'inizio di ogni anno. Programmi di attività, materie di competenza dei collegi nonché criteri per la loro composizione con criteri di graduale rotazione sono stabiliti annualmente dalla sezione del controllo in adunanza generale.

Articolo 6. La norma intende apportare correttivi alla vigente disposizione in materia di assegnazioni d'ufficio dei magistrati dettate per la fase di primo impianto delle sezioni giurisdizionali regionali. In particolare la norma fissa al 30 aprile 1996 il termine finale del periodo provvisorio di primo impianto delle predette sezioni e riduce la durata dell'assegnazione d'ufficio da due anni a un anno, come previsto per altre analoghe fattispecie.

Articolo 7. La disposizione proposta è finalizzata a mantenere la vigenza per i referendari e primi referendari della Corte in servizio alla data del 31 dicembre 1993 della progressione di carriera pari a due anni di permanenza in ciascuna qualifica.

Articolo 8. La disposizione assegna la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati della Corte dei conti al procuratore generale di tale organismo oppure al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 consente che i magistrati della Corte dei conti possano essere nominati membri di collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica.

Articolo 9. Prescrive che la responsabilità solidale operi, nei casi di imputabilità del fatto dannoso a più persone, esclusivamente nei confronti dei concorrenti beneficiari di illecito arricchimento.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 7.

Sono interessati n. 12 magistrati entrati in magistratura il 1° giugno 1991 e promossi primi referendari dal 1° giugno 1993.

Sono altresì interessati n. 13 magistrati entrati in carriera l'11 gennaio 1993.

Per il primo gruppo l'anticipazione della promozione a primo referendario ha comportato, per gli anni 1993 e 1994, una maggiore spesa di lire 81.062.508.

Per gli anni successivi (1995, 1996 e 1997) l'anticipazione delle due qualifiche comporterà una minore spesa, rispetto a quella che si sarebbe dovuta sostenere seguendo l'ordinaria progressione di carriera (4 + 4) di lire 44.000.000.

Il gruppo di magistrati entrati l'11 gennaio 1993 non ha ancora conseguito il trattamento economico di primo referendario pur avendo conseguito la qualifica.

La conferma della promozione a tale qualifica con decorrenza dalla menzionata data comporta, relativamente per l'intero gruppo una maggiore spesa di lire 73.000.000 per l'anno 1995 e di lire 34.000.000 per l'anno 1996.

La Corte dei conti, per il primo gruppo – magistrati promossi primi referendari dal 1° giugno 1993 – non ha mai ottenuto alcuna integrazione dei fondi destinati al pagamento dei loro stipendi.

Per l'anno in corso, in considerazione dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti e della riduzione – pari al 10 per cento – del fondo destinato al funzionamento dell'Istituto – riduzione disposta con il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 – è indispensabile ottenere un'integrazione di tale fondo dell'importo di lire 160.000.000 ed un'integrazione dello stesso fondo di lire 40.000.000 annui a decorrere dal prossimo esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, e 28 agosto 1995, n. 353.

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 439, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 253 del 28 ottobre 1995.*

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ordinamento della Corte dei conti per garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo, anche a seguito di talune esigenze emerse nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Sezioni giurisdizionali)

1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:

«*5.* Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi deve essere depositata nella segreteria del giudice di appello la copia notificata dell'atto di appello unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

5-ter. Le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, nelle ipotesi in cui è proposto il ricorso in appello e quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale centrale provvede non oltre la sua seconda udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il procuratore generale devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.».

2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:

«8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità.».

Articolo 2.

(Termini per l'esercizio del controllo)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso

questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.».

Articolo 3.

(Azione di responsabilità)

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.»;

b) dopo il comma 2-*bis*, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

2-quater. La prescrizione è interrotta dall'avviso di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, dalla sentenza di condanna e, per una sola volta, dagli accertamenti istruttori disposti ai sensi delle vigenti disposizioni.

2-quinquies. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine può essere protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio, fatti salvi i casi di sospensione e interruzione necessaria del processo ai sensi delle vigenti disposizioni. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi secondo e terzo, del codice civile.

2-sexies. Per i giudizi in corso per i quali è già scaduto il termine decennale di cui al comma 2-*quinquies*, il medesimo termine è prorogato fino al 31 dicembre 1996.

2-septies. Costituisce illecito disciplinare l'aver lasciato prescrivere per colpa l'azione di responsabilità.».

Articolo 4.

(Sezioni riunite in sede non giurisdizionale)

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della

legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.

Articolo 5.

(Sezione controllo Stato)

1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

«*10.* La sezione del controllo in adunanza generale è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente dalla Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attività e le materie di competenza dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.».

Articolo 6.

(Assegnazione di ufficio)

1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.

Articolo 7.

(Referendari e primi referendari)

1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Titolarità dell'azione disciplinare - Incarichi)

1. L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati contabili è esercitata dal procuratore generale della Corte dei conti o dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. I magistrati della Corte dei conti possono essere nominati membri di collegi sindacali o dei revisori dei conti di enti pubblici o di società a prevalente capitale pubblico.

Articolo 9.

(Solidarietà passiva)

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, la responsabilità solidale opera unicamente nei confronti dei concorrenti beneficiari di illecito arricchimento.».

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1995.

SCÀLFARO

DINI

VISTO, *il Guardasigilli*: DINI